

In effetti, benché la modifica di legge si limiti a una norma di carattere finanziario, la sua importanza investe più che altro una questione di principio, in quanto viene a modificarsi la disposizione in vigore da oltre un decennio, secondo cui al docente titolare compete l'obbligo assoluto di impartire le lezioni di educazione fisica.

Con la modifica legislativa risulta implicitamente affermata la facoltà per i comuni di assumere un docente di educazione fisica a proprie spese, riservata l'approvazione dipartimentale di cui all'art. 57 del Regolamento delle scuole obbligatorie, e quindi di alleggerire i docenti titolari di questa parte dell'insegnamento.

Il Consiglio di Stato ha motivato la modifica proposta con le seguenti argomentazioni:

– possibilità per i comuni di incrementare l'offerta sportiva in ambito locale, sia a favore dei giovani in età scolastica (corsi di sci, di pattinaggio, di nuoto, escursionismo, attività ginniche del doposcuola, ecc.), sia a favore della popolazione (ginnastica per gruppi di adulti, manifestazioni sportive, creazione o sviluppo di società locali, ecc.). In questo ordine di idee, l'assunzione di un docente speciale di educazione fisica per le scuole elementari avrebbe, nel comune, risvolti ben più ampi e coinciderebbe con una forma di animazione di effetto certamente positivo;

– attenuazione della disoccupazione nell'ambito dei docenti di educazione fisica con preparazione universitaria (nell'anno scolastico 85-86 i docenti di educazione fisica totalmente disoccupati sono ca. 25);

– aumento del potere decisionale dei comuni in campo scolastico.

Vi è chi sostiene che una maggiore autonomia ai comuni nelle decisioni che concernono la scuola dell'obbligo può costituire elemento discriminante in rapporto alla parità di condizioni che dovrebbe sussistere nella scuola pubblica.

In effetti la maggior autonomia si traduce concretamente nella possibilità di potenziare la scuola locale con nuove strutture, maggiori servizi, materiali più adeguati, ecc. Va tuttavia considerato che l'uniformità nelle condizioni dell'insegnamento è già attualmente più apparente che reale e che le diversità riscontrabili tra comuni non dipendono unicamente da condizionamenti di ordine finanziario, bensì anche da una più o meno spiccata sensibilità delle Autorità comunali nei confronti delle esigenze della scuola.

Prescindendo comunque da questa distinzione, si possono già ora annoverare fra gli elementi che concorrono a diversificare le condizioni scolastiche la possibilità di assumere un direttore didattico, di affidare l'educazione musicale a un docente specializzato (gli stipendi dei quali non sono sussidiati), di organizzare il doposcuola, di istituire la refezione, di costruire nuove sedi, di aumentare l'attrezzatura didattica, ecc.

La facoltà quindi di affidare l'educazione fisica a un docente specializzato può rientrare nell'ambito di quel maggior potere discre-

zionale che oggi si tende a riconoscere ai comuni.

Va comunque ricordato che il docente titolare è sempre tenuto ad assistere alle lezioni impartite dal docente speciale (Regolamento scuole obbligatorie, art. 63) e, in caso di assenza di quest'ultimo, ne assume la supplenza (Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, art. 2, cpv. 3.2.).

L'obbligo di presenza del docente titolare durante le lezioni di educazione fisica svolte dal docente speciale rientra quindi nei doveri di servizio.

Analoga osservazione vale per le supplenze.

Benché il docente titolare sia concretamente, in tali casi, alleggerito dalla preparazione e dall'esecuzione delle lezioni, il fatto di disporre di un insegnante speciale non costituisce una decurtazione dell'onere di presenza o motivo di minor contatto con gli allievi.

Con questa modificazione di legge è presumibile che l'educazione fisica e la pratica sportiva in genere riceveranno nuovo impulso, anche al di fuori del contesto scolastico. Inoltre – e ciò non è trascurabile – si apriranno nuove possibilità occupazionali per una categoria di docenti che, come altre, accusa i risvolti negativi della costante flessione demografica degli allievi.

Matematica in III media

Riproduciamo la parte di sintesi di un rapporto dell'Ufficio dell'insegnamento medio concernente i risultati ottenuti a una prova di matematica. La stessa prova è uguale a quella proposta nella scuola maggiore e nei ginnasi nel 1969. Si è potuto perciò non solo avere un quadro della situazione attuale, ma anche compiere un confronto con il passato.

Il rapporto, con i risultati analitici (Matematica in III media, 86.02) può essere chiesto all'Ufficio dell'insegnamento medio, Bellinzona (tel. 24 34 57).

La prova consta di 40 domande brevi, con risposta a scelta multipla, ricavate da una precisa analisi dei «passi» da compiere nell'apprendimento del calcolo letterale. Ogni domanda verifica la conoscenza di un concetto o di una tecnica di calcolo.

La prova è perciò di tipo analitico-sommativo, legata a criteri interni alla materia, in grado di fornire una visione completa delle acquisizioni reali degli allievi nel calcolo letterale. Essa è stata sottoposta a tutti gli allievi di III media, tramite i docenti di matematica, così come era successo nel 1968-69 con gli allievi di III maggiore e ginnasio.

I risultati ottenuti dagli allievi di III media sono confortanti, tanto più se si considera che hanno ancora a disposizione la IV classe per migliorare la formazione.

Per le 40 domande:

- 22 presentano un tasso di risposte esatte \geq al 75% degli allievi;
- 10 un tasso incluso tra il 60 e il 75%;
- 8 un tasso $<$ 60%.

Il rendimento medio della popolazione è del 70%, ma la distribuzione dei risultati non è simmetrica. In pratica la massa centrale degli allievi è su rendimenti alti, mentre gli allievi deboli si distribuiscono in modo disperso nei punteggi inferiori.

La prova è da considerare facile per gli allievi di sezione A/livello 1, mentre provoca una forte dispersione per quelli di sezione B/livello 2.

Sarebbe interessante riproporla in IV per questi ultimi allievi, per verificare l'eventuale

tendenza della curva a spostarsi verso i punteggi superiori e della deviazione standard a ridursi.

In altri termini gli argomenti toccati nella prova sono acquisiti con una certa padronanza alla fine della terza per gli allievi di sezione A/livello 1, mentre presentano un grado di acquisizione ancora incerto e variabile per gli allievi di sezione B/ livello 2.

Tra gli allievi di sezione A e di livello 1 non si notano differenze significative, tra quelli di sezione B e di livello 2 si nota invece una differenza significativa a favore dei secondi.

Per quanto riguarda il confronto 1969-85, esiste uno scarto considerevole in favore degli allievi del 1985.

Al rendimento medio del 51% del 1968-69, si contrappone quello del 70% nel 1985.

Ci riferiamo naturalmente ai settori specifici inclusi nella prova, senza possibilità di estendere tale scarto all'apprendimento della matematica in generale.

Lo scarto favorevole concerne l'insieme della popolazione; in altri termini non vi è stato un avanzamento solo per una parte degli allievi ma per l'insieme della popolazione scolastica.

Si evidenzia un fenomeno interessante (in parte atteso): tra la scuola maggiore e il ginnasio del 1969 le differenze non erano così marcate come lo sono oggi tra la sezione A - corso 1 e la sezione B - corso 2.

Ciò deriva dal fatto che la suddivisione percentuale degli allievi nei diversi curricula ha subito un capovolgimento (mentre vi era un terzo degli allievi al ginnasio e due terzi alla scuola maggiore, oggi circa due terzi frequentano la sezione A livello 1 e un terzo la sezione B livello 2) ed è anche il segno di una selezione più di tipo sociale nel passato, più legata alle capacità scolastiche oggi.

Non si vuole trarre alcuna conclusione, tanto più che il vantaggio descritto potrebbe essere il segno di un maggior impegno didattico attuale nel calcolo letterale al quale potrebbero corrispondere carenze in altri settori di apprendimento della stessa matematica.